



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 aprile 2008 n.60

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 7 aprile 2008;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AL DECRETO 27 OTTOBRE 2003 N. 135 , COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO DELEGATO 31 GENNAIO 2007 N. 12

Art. 1

Il presente articolo sostituisce l'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, così modificato dal Decreto Delegato 31 gennaio 2007 n.12:

“I beni destinati all'attività di noleggio senza conducente beneficiano dell'aliquota agevolata nella misura del 10% per gli autoveicoli, del 2% per gli aeromobili e del 6% per le imbarcazioni.

Gli aeromobili con massa massima certificata al decollo superiore a 5.700 Kg, di proprietà, oppure in locazione finanziaria, di operatori economici sammarinesi aventi ad oggetto sociale la gestione degli stessi e iscritti nei registri tenuti dall'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, si applica l'aliquota di cui al comma precedente fino ad un'imposta massima di 10.000,00 euro, alla presenza delle seguenti tre condizioni:

- a) che siano basati al di fuori del territorio nazionale ed al di fuori di Stati con i quali la Repubblica ha accordi per il basamento di aeromobili;
- b) che operino voli internazionali;
- c) che il proprietario abbia optato in base ad accordo con l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'applicazione di specifico tariffario annuale per operazioni concernenti aeromobili qualificati.

Il beneficio di cui al comma precedente può essere concesso per un solo aeromobile per operatore, fatta salva la facoltà di sostituzione. Questa limitazione non si applica agli aeromobili autorizzati dalla Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima al trasporto pubblico o lavoro aereo.

Le parti sostitutive o integrative degli aeromobili registrati dalla Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima beneficiano per l'imposta sulle importazioni della medesima aliquota applicata allo specifico aeromobile cui sono destinate ed installate, fatto salvo, solo per gli aeromobili di cui al secondo comma, il limite massimo di 10.000,00 euro di imposta per ogni intervento.”

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 aprile 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta